



Statuto dell'Associazione "SANGIUVÀ E.T.S."

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "SANGIUVÀ E.T.S.", con durata illimitata.

2. L'associazione è intitolata alla memoria di Giuseppina De Laurentiis, con la volontà di onorarne il ricordo e promuoverne i valori di altruismo, amore per il territorio e senso di partecipazione attiva agli impegni di comunità.

3. La sede legale dell'associazione è stabilita presso Fossacesia (CH) / Viale San Giovanni in Venere n.23. Eventuali trasferimenti della sede non comportano modifica statutaria, purché all'interno dello stesso comune.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

3. Essa, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si pone come finalità una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D. Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire

condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione "SANGIUVÀ

E.T.S." potrà, tra l'altro:

- organizzare manifestazioni musicali, culturali, artistiche e ricreative in favore dei propri soci, dei loro familiari e di terzi, ivi compresa la gestione di un circolo;
- promuovere l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, sociali e sportive nel comune di Fossacesia e nei dintorni;
- realizzare laboratori di musica, pittura, arti visive, scrittura e altre discipline artistiche;
- curare rassegne stampa, presentazioni di libri, conferenze, convegni, concerti e dibattiti pubblici;
- favorire la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alla vita culturale e sociale del paese;

- partecipare ad eventi in collaborazione con altre associazioni, fondazioni,

etc;

- organizzare trasferte collettive per favorire la crescita culturale dell'associazione.

L'associazione può inoltre svolgere ogni attività, anche economica, connessa o utile al perseguimento dello scopo sociale quali la distribuzione di titoli di accesso a musei, teatri e manifestazioni sportive e non sportive, l'organizzazione di manifestazioni o raduni, feste, eventi, convegni etc, la raccolta di fondi per iniziative benefiche.

5 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

6 L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche (in numero illimitato) che condividono gli scopi dell'associazione, che ne accettano lo statuto, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile.

2. Possono essere soci dell'associazione, cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia e non, di sentimento e di comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione e che si riconoscono nelle leggi e nelle normative italiane.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo (Vedi allegato A: MODULO DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SANGIUVÀ E.T.S.").

4. L'adesione avviene tramite sottoscrizione della tessera associativa, che ha durata annuale, ovvero di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla sottoscrizione.

5. La quota associativa è stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

È possibile tesserarsi soltanto in due periodi dell'anno:

- a febbraio
- a giugno.

6. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rimborsata.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Al socio in regola con le quote associative è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art.13.3.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. Gli associati hanno inoltre il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione.

Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che ha mancato di rispetto agli obblighi del presente statuto, che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'associazione;
- e) morte dell'associato.

2. Il socio nei cui confronti è indetto un provvedimento di radiazione, ha diritto di essere preventivamente informato dell'addebito e di presentare proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni.

3. Il provvedimento di radiazione, di cui alla precedente lettera c), indetto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

4. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

5. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, preventivamente autorizzate e documentate.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio;
- eleggere il consiglio direttivo;
- deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento;
- esprimere parere su qualsiasi argomento sottoposto al suo giudizio.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta e che gli stessi ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, ma in caso di sua assenza o impedimento, possono essere presiedute dal vicepresidente del consiglio direttivo, dal segretario o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea in sede di seduta elettiva nomina, se necessario allo svolgimento delle elezioni, due scrutatori e, solo per la prima elezione del consiglio direttivo, un segretario. Nelle successive assemblee a scopo elettivo i due scrutatori saranno supportati dal segretario dell'associazione.

7. Il presidente e il segretario dirigono e regolano le discussioni dell'assemblea e stabiliscono le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati in sede di assemblea elettiva, dai due scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli

associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

2. Solo in caso di assemblea elettiva, ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In tutte le altre assemblee ogni associato presente può votare solo ed esclusivamente per sé stesso. È però prevista la partecipazione e la contestuale votazione da remoto (attraverso videochiamata che permetta chiarezza nel voto espresso).

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà essere condivisa da almeno la metà più uno del direttivo e avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo di canali idonei. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti atti-

nenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Ogni assemblea deve essere presieduta e verbalizzata dal segretario; il verbale è sottoscritto dal presidente e conservato nel "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo".

Articolo 11 - Validità assembleare

1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, tranne che in sede di assemblea elettiva come precisato nell'articolo 9.3.

2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione entrambe le assemblee, ordinaria e straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e sarà possibile deliberare con il voto dei presenti.

4 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione,
- scioglimento dell'associazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 7 (sette) membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.

2. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina:

- il vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

La carica di presidente è invece ricoperta dalla persona che ha riportato più voti in occasione dell'assemblea elettiva.

3. Il consiglio direttivo viene eletto in assemblea con funzione elettiva (art. 8 comma 5) con voto segreto, nelle modalità esplicitate nel regolamento dell'associazione. La candidatura a consigliere del direttivo deve essere espressa preventivamente mediante canali idonei o apertamente in assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

In caso di parità di voti di due o più candidati verrà eletto il candidato più giovane.

Le attività di voto e di scrutinio avvengono nella seduta con funzione elettiva alla presenza della maggioranza dei soci (la metà più uno) nella forma espressa dallo statuto e seguendo le indicazioni fornite dal segretario dell'assemblea.

4. Il consiglio direttivo rimane in carica anni 1 (uno) ed i suoi componenti sono rieleggibili mediante assemblea da convocare prima del primo tesseramento annuale. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative.

6. Durante le votazioni all'interno del consiglio direttivo, in caso di parità nel voto e del mancato raggiungimento della maggioranza e di un accordo tra le parti, il voto (valido anche da remoto) sarà rimandato alla prima riunione utile in cui sarà presente l'intero consiglio direttivo, convocato entro 15 (quindici) giorni.

7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

8. Le cariche sociali sono personali, gratuite e non delegabili.

9. Il consiglio potrà altresì attribuire deleghe specifiche ai singoli consiglieri, stabilendone le modalità, termini e denominazione.

10. È tra i poteri del consiglio direttivo decidere l'ammontare del costo della tessera di iscrizione annuale dei soci, ed è facoltà del consiglio stesso modificarla in semplice seduta ordinaria di inizio stagione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rima-

18

menti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni di consiglieri che andranno a surrogare i posti mancanti, e che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente e/o dal segretario fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, che ne decide la data e l'ora, tramite apposito canale (sondaggio tramite l'applicazione di messaggistica "WhatsApp").

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

A deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

B redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

C fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria, come si evince dall'articolo 8, comma 3;

D redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

E adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

F attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

G organizzare e gestire le attività e gli eventi annuali decidendone i tempi, i modi e i luoghi.

Articolo 17 - Il presidente

1) Al presidente spettano i seguenti compiti:

- dirigere l'associazione;
- controllarne il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali,
- rappresentare legalmente l'associazione in ogni evenienza;
- presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea generale dei soci, assicurandosi che ne vengano eseguite le deliberazioni;
- rappresentare l'associazione nei confronti dei terzi in giudizio.

Tali compiti spettano al vicepresidente in caso di inadempiimento o assenza del presidente.

2) Tutte le decisioni di rilievo per la vita associativa sono assunte collegialmente dagli appartenenti al consiglio direttivo, nel rispetto delle deliberazioni dell'assemblea.

3) La carica di presidente è ricoperta dalla persona che ha riportato più voti durante l'assemblea in seduta elettiva. In caso di parità tra due o più candidati verrà eletto il candidato più giovane.

4) Una volta eletto il presidente rimane in carica per anni 1 (uno) ed è rieleggibile.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di sua assenza è sostituito dal segretario.

2. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del presidente, il vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni e l'assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo presidente entro 60 (sessanta) giorni.

3. Al vicepresidente spettano inoltre le facoltà di ordinaria amministrazione eventualmente conferitegli dal consiglio e gli incarichi che il presidente ritenga opportuno affidargli nell'interesse dell'associazione "Sangiuvà E.T.S".

4. Il vicepresidente viene eletto con votazione interna al consiglio direttivo.

5. Una volta eletto il vicepresidente rimane in carica per anni 1 ed è rieleggibile.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Al segretario spettano i seguenti compiti:

- dare esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo;

- redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee

dei soci;

- attendere alla corrispondenza;

- provvedere al tesseramento dei soci e mantenere aggiornato il relativo elenco,

provvedendo inoltre a tutte le incombenze relative ai soci e al corretto fun-

zionamento corrente dell'associazione;

- tenere l'inventario di tutti i beni dell'associazione;

- informare i soci regolarmente delle finanze dell'associazione, durante le as-

semblee ordinarie e straordinarie dei soci e tramite rendiconto trimestrale

comunicando attraverso i canali ritenuti idonei;

- provvedere alla redazione del progetto di bilancio consuntivo annuale, da sot-

toporre al consiglio direttivo, nonché il bilancio di previsione da sottoporre

al consiglio direttivo;

- conservare e aggiornare tutti documenti e le copie dei registri forniti dal

tesoriere nonché il libro dei soci e tenerli a disposizione per ogni eventuale

richiesta di ispezione da parte del consiglio direttivo o dai membri

dell'assemblea dei soci così come stabilito dall'articolo 15 del decreto legi-

slativo 117 del 2017.

- Il presidente e il segretario curano, per quanto di rispettiva competenza,

l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

- Il presidente e il segretario hanno disgiuntamente la rappresentanza esterna

dell'associazione solo per quanto riguarda i rapporti con Istituti di Credito,

presso i quali gli stessi possono aprire e chiudere i conti su approvazione

del consiglio direttivo.

- Il presidente e il segretario hanno firma disgiunta per tutti i pagamenti che costituiscono adempimento di obbligazioni regolarmente assunte dall'associazione.

- Il segretario ha l'obbligo di tenere l'elenco aggiornato dei soci accessibile agli associati.

Articolo 20 - Il tesoriere

Al tesoriere spettano i seguenti compiti:

1. cura l'amministrazione finanziaria dell'associazione;
2. si incarica della riscossione dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo e sotto la sua vigilanza;
3. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

I movimenti finanziari avvengono preferibilmente tramite conto corrente intestato all'associazione. Il consiglio direttivo delibera sull'impiego delle risorse, in coerenza con gli obiettivi statutari.

Articolo 21 - Il Bilancio/ rendiconto

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 gennaio di ogni anno (o in diversa data liberamente scelta dall'associazione). Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo e questo deve esser approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° febbraio e terminano il 31 gennaio di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione). La sua durata è comunque di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

Articolo 23 - Patrimonio - Gestione economica

1. I mezzi finanziari sono costituiti

- dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- dai contributi di enti pubblici o privati e di associazioni;
- da lasciti testamentari, sponsorizzazioni e donazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione compatibili con le finalità istituzionali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

2. Il patrimonio e le entrate sono destinati esclusivamente alle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative ed è vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili.

3. Le entrate e le uscite vengono rilevate in termini di competenza e la differenza annuale costituisce l'avanzo, il disavanzo o il pareggio dell'attività svolta.

In ogni assemblea il consiglio Direttivo predispone il rendimento economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- attività istituzionali;
- attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- attività commerciali;
- raccolta di fondi.

4. Il presidente può autorizzare spese fino a € 50,00 per singola attività senza preventiva delibera del consiglio direttivo.

5. Il presidente può autorizzare spese superiori ad € 50,00 con preventiva delibera del consiglio direttivo.

6. La quota associativa per l'anno 2026-2027 è di € 15,00 per ciascun associato maggiorenne ed è finalizzata all'espletamento di tutte e solo le attività comuni stabilite in accordo con la maggioranza e a cui partecipa la maggioranza degli associati.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, previo parere dell'autorità competente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti

in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per il primo anno nelle

persone dei Sig.ri:

1. DE GUGLIELMI BRIGIDA

2. DELLA MARCHESINA GILDA

3. DI NARDO ANDREA

4. NATALE GIUSEPPE

5. GIARDINO DANIELA

6. MARRONE DANIELA

7. GAGNARELLA MONICA

Si eleggono i seguenti consiglieri:

- DE GUGLIELMI BRIGIDA alla carica di presidente,
- DELLA MARCHESINA GILDA alla carica di vicepresidente,
- DI NARDO ANDREA alla carica di segretario,
- NATALE GIUSEPPE alla carica di tesoriere,

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause

d'ineleggibilità previste dalla legge.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

[Handwritten signatures and names corresponding to the numbered list:]
1. *[Signature]*
2. Della Marchesina Gilda
3. Nardo Andrea
4. Giuseppe Natale
5. Giardino Daniela
6. Marrone Daniela
7. Gagnarella Monica